

Roma, 4 novembre 2019

Agli onorevoli Consiglieri e Consigliere del

Comune di Roma Capitale

p.c. Al Presidente ed ai Consiglieri del IX

Municipio del Comune di Roma

Oggetto: Progetto Tor di Valle. Lettera di diffida

Onorevoli Consiglieri e Consigliere dell'Assemblea Capitolina,

I sottoscritti **Comitato Difendiamo Tor di Valle dal cemento, Comitato Pendolari Roma Ostia, Federsupporter, CALMA, Viviamo Vitinia, Consiglio di quartiere Eur, Roma Mobilita Roma, Coordinamento Residenti Città Storica, Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio, Roma Nuovo Secolo, Comitato no corridoio Roma Latina, Comitato Pisana Estensi** rappresentanti interessi e diritti collettivi di abitanti e di sportivi,

diffidano, per tutti i motivi di seguito dettagliati, i destinatari della presente a non deliberare l'approvazione di variante urbanistica e l'autorizzazione alla stipulazione di convenzioni con soggetti privati relativamente al Progetto Tor di Valle.

In caso contrario, i predetti destinatari incorreranno in gravi responsabilità di natura civile, amministrativa, economica, penale, per effetto del loro assenso e in conseguenza della sottoscrizione di obblighi finanziari per la Pubblica Amministrazione, saranno chiamati a risponderne davanti alla Magistratura.

Con riferimento ad annunci e notizie circa l'imminente approvazione di una Convenzione e di una Variante urbanistiche relative al Progetto Tor di Valle, significano quanto segue.

Il Progetto, attualmente pubblicato e depositato, non risulta adeguato alle prescrizioni di cui alla Conferenza di servizi decisoria che, peraltro, il 22 dicembre 2017 ha assentito il Progetto con una quantità e qualità di prescrizioni, tali da far ritenere che si tratti di assenso solo formale, ma, in realtà, di diniego sostanziale.

Al riguardo, vedasi **Consiglio di Stato, decisione n. 7566/2004**, secondo cui *"Si considerano come dissensi in senso sostanziale quei pareri asseritamente favorevoli e, tuttavia, per la quantità e qualità delle prescrizioni poste alla base del rilascio del parere favorevole, sono in realtà idonee a disvelare una posizione negativa dell'amministrazione partecipante"*.

La Convenzione urbanistica, come è logico e, persino, ovvio, presuppone (*prius quam*) l'approvazione della variante urbanistica, non potendosi procedere alla prima senza la seconda.

LE MOTIVAZIONI

VARIANTE URBANISTICA

A proposito di **VARIANTE URBANISTICA**, sembra che si voglia, erroneamente e, come si dirà, infondatamente ed illegittimamente, presupporre che il verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria avrebbe natura e valenza di

variante e che l'approvazione di quest'ultima da parte del Consiglio comunale costituisca una mera ratifica di variante contemplata dal medesimo verbale. Tutto ciò, come appare chiaro, basato su una interpretazione del tutto erronea, errata ed illegittima del **comma 2 bis, ultimo periodo, dell'art. 62 della Legge n. 96/2017.**

Una interpretazione assolutamente contraria alle norme di ermeneutica legislativa.

La presupposizione di cui sopra, infatti, si pone in netto contrasto sia con l'interpretazione letterale, sia con quella sistematica e sia con quella conforme al dettato costituzionale.

Con **l'interpretazione letterale**, in quanto la disposizione citata non parla di trasmissione al Sindaco, ai fini della successiva approvazione consigliere, della variante, bensì di trasmissione del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria.

Laddove, ove il legislatore avesse voluto riferirsi alla variante e non al verbale, avrebbe detto **"LA TRASMETTE"** e non **"LO TRASMETTE"** e **"LA APPROVA"** e non **"LO APPROVA"**.

Con **l'interpretazione sistematica**, perché in contrasto con la normativa urbanistica, nel cui contesto ed ambito va collocata la specifica normativa sull'impiantistica sportiva.

Con **l'interpretazione conforme** al dettato costituzionale, poiché, qualora si volesse attribuire al verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria natura e valenza di variante urbanistica o, comunque, di un atto rappresentante un obbligo di approvazione vincolante in capo al Consiglio comunale, chiamato, quindi, ad una mera ratifica, in questo modo, il predetto Consiglio verrebbe, di fatto, esautorato delle sue prerogative, costituzionalmente previste e garantite.

In base, infatti, **all'art. 117 della Costituzione**, essendo l'urbanistica pacificamente ricompresa nel governo del territorio, le relative funzioni amministrative sono, altrettanto pacificamente, ricomprese nelle funzioni fondamentali dei Comuni, fermo restando il potere approvativo della Giunta regionale.

Ne consegue che il **verbale conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria** si configura, **non come provvedimento di adozione** e, men che mai, **di approvazione della variante**, bensì come un atto di impulso, **una proposta** di adozione di variante.

Diversamente si avrebbe che scelte e decisioni fondamentali in materia urbanistica verrebbero sottratte alla rispettiva competenza comunale e regionale e, invece, delegate, non a provvedimenti degli Organi elettivi di Comune e Regione, quanto piuttosto a dirigenti pubblici mediante **atti non aventi natura e valenza provvedimentoale**, essendo la **Conferenza di Servizi**, anche decisoria, non un Organo, comunale o regionale, ma, piuttosto, un **mero modulo endoprocedimentale**.

A riprova di ciò, vedasi, in particolare, la **sentenza n. 206/2001 della Corte Costituzionale** che ha dichiarato incostituzionale una norma di legge che, attribuendo ad una Determinazione della Conferenza di Servizi decisoria la natura e la valenza di proposta di variante urbanistica, sulla quale si sarebbe dovuto pronunciare il Consiglio comunale, ne ha sancito la lesione della "

competenza regionale in materia urbanistica, espropriando la Regione del potere di concorrere a definire l'assetto urbanistico".

Aggiungasi la **sentenza n. 940, 1° marzo 2017, del Consiglio di Stato, Sezione IV**, secondo cui "la *proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza di Servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del provvedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che assume le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi*".

Come si può, quindi, constatare, è del tutto erroneo, infondato e fuori luogo ipotizzare l'approvazione di autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione urbanistica, in mancanza di corretta definizione in Consiglio comunale della procedura di adozione di variante e di successiva approvazione regionale.

Quanto sopra, osservati gli adempimenti procedurali della pubblicazione dell'atto di **adozione** della variante (onere di pubblicazione che non può ritenersi adempiuto con la pubblicazione di un Progetto contenente una variante), della raccolta delle osservazioni da parte di Enti esponenziali e di privati cittadini, nonché delle contro deduzioni alle osservazioni con i motivi del loro eventuale accoglimento o del loro eventuale respingimento che devono risultare dagli atti.

Né si può parlare di variante approvata definitivamente anche dopo l'eventuale provvedimento da parte del Consiglio comunale, perché, come in precedenza evidenziato, la variante, per essere definitivamente approvata, richiede la successiva approvazione regionale.

Fino a tale momento, dunque, non esiste una variante urbanistica e, pertanto, **non si può procedere** all'approvazione **del nulla osta** alla sottoscrizione di **una convenzione urbanistica** che presuppone l'adozione e l'approvazione della variante.

Si consideri, poi, che il nostro ordinamento non conosce **"varianti condizionate"**.

LA CONTESTUALITÀ

Circa **LA CONTESTUALITÀ** del primo utilizzo pubblico del nuovo stadio e la realizzazione ed il collaudo di tutte le opere, private e pubbliche, prescritte, valgano le seguenti osservazioni.

Tale **contestualità**, come pure recentemente e formalmente ribadito dalla Regione Lazio, è **conditio sine qua non ai fini dell'approvazione del Progetto e della permanenza del requisito del pubblico interesse riconosciuto al Progetto stesso**.

D'altro canto, l'ipotesi, della quale viene data notizia da organi di stampa, secondo cui la verifica dell'eventuale mancato avveramento della predetta condizione di contestualità, causato dalla mancata realizzazione e collaudo, totale o parziale, di infrastrutture trasportistiche pubbliche, effettuata un anno prima del termine previsto dei lavori, consentirebbe, comunque, l'utilizzo dello stadio, **costituirebbe un mero artificio oggettivamente idoneo ad aggirare ed eludere il rispetto di quella condizione**.

L'ipotesi in esame, infatti, prevederebbe che la carenza di capacità di trasporto ferroviario, infrastrutturale e di materiale rotabile, che deve garantire 20.000 passeggeri/ora sulla ferrovia Roma-Lido e 7.500 passeggeri/ora sulla FL1, fermata Magliana, verrebbe, per così dire, "compensata" da mezzi di trasporto

“alternativi”. Mezzi non meglio precisati, ma, con ogni evidenza, su gomma e senza indicarne i relativi costi ed a chi essi farebbero carico.

Cosa che non farebbe che aggravare il già fosco quadro trasportistico che il Progetto configura e tale che il Politecnico di Torino non ha esitato in un suo parere, facoltativamente richiesto dal Comune, a definire “**catastrofico**”, per lo meno al tempo ed allo stato dell’arte in cui il Progetto è stato elaborato e dovrebbe essere realizzato.

Si tenga conto che, **in materia di protezione dell’ambiente**, sussiste per lo Stato, quale principio ed obbligo di diritto internazionale e nazionale, quello di precauzione che, allo scopo di evitare il prodursi di danni gravi, impone l’adozione di misure efficaci, anche a prescindere da una piena certezza scientifica in ordine all’effettivo verificarsi di quei danni.

Principio ed obbligo che, a maggior ragione, vale allorché, come nella fattispecie, in assenza di infrastrutture trasportistiche pubbliche, necessarie a garantire, in condizioni di sicurezza, l’afflusso ed il deflusso dallo stadio, in specie in occasione delle gare, si prevedano situazioni “catastrofiche”.

Molti altri, oltre a quelli, peraltro assorbenti, qui segnalati, sono i **motivi che fanno fortemente dubitare della legittimità** dell’ iter procedimentale che ha contrassegnato il Progetto Tor di Valle.

A titolo esemplificativo, si enumerano: l’assenza di strumentalità e correlazione tra impianto sportivo ed interventi connessi, laddove, anzi, paradossalmente, è il primo a risultare connesso ai secondi e non viceversa; la violazione della norma sull’impiantistica sportiva che dà la priorità ad interventi su impianti esistenti o alla localizzazione di nuovi impianti in aree già edificate, dovendosi, qualora ciò non sia possibile, motivare il mancato rispetto di tale priorità; l’inosservanza del già ricordato principio e obbligo di precauzione, consentendosi l’edificazione in aree a rischio idrogeologico che ne comporterebbero l’inedificabilità assoluta.

A tal proposito, si ricorda, ancora una volta, **l’idoneità all’urbanizzazione e alla costruzione di edifici molto pesanti in un meandro attivo del Tevere** soggetto a evoluzione geomorfologica dovuta alla naturale dinamica del fiume, come **certifica l’Autorità di Bacino**.

Né è certamente irrilevante il fatto che, in merito alla vicenda amministrativa del Progetto Tor di Valle, pendano indagini e processi penali da cui emergerebbe come l’intero iter procedimentale sia stato caratterizzato da **fenomeni corruttivi con totale asservimento dell’interesse pubblico a quello privato**. Una tesi accusatoria che, pur fatta salva la presunzione di innocenza ex art. 27 della Costituzione, si basa, in larga parte, su intercettazioni telefoniche e ambientali e su ammissioni degli stessi imputati, tanto è vero che, nei confronti di qualcuno di costoro, si procede con giudizio immediato ordinario che presuppone l’evidenza della prova.

Anche per questa ragione, dunque, nel rispetto del **principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione)** e di elementari principi di prudenza e cautela, prima di procedere a convenzioni e varianti urbanistiche, bisognerebbe attendere gli esiti di quelle indagini e di quei processi.

Esiti dai quali potrebbe dipendere l'illegittimità del procedimento amministrativo e degli atti, presupposti e derivati, assunti nell'ambito del procedimento stesso.

Neppure si può tralasciare che, sempre secondo notizie di stampa, nei confronti del soggetto proponente il Progetto che, è bene sottolinearlo, è Eurnova srl e non altri, penderebbero plurime istanze di fallimento che renderebbero incerta e precaria la disponibilità e l'agibilità future dei terreni, o di parte di essi, su cui dovrebbe essere realizzato il Progetto.


Disponibilità ed agibilità rese ancor più incerte a causa di procedimenti penali, a quanto consta, ancora in corso, in esito ai quali, potrebbe pervenirsi ad una conclusione della illegittimità/illiceità dell'acquisizione di quei terreni da parte della predetta Eurnova. Situazione di cui è ancora più evidente l'insostenibilità e la gravità se addirittura si prevedesse la cessione, dopo la firma della Convenzione, dei terreni dalla Eurnova alla TdV Real Estate srl.

Un assenso dei Consiglieri che, per giunta, potrebbe portare, così come espressamente affermato dal Politecnico di Torino, e per altri aspetti dall'Autorità di Bacino del Tevere, ad eventi catastrofici comportanti gravi danni alla sicurezza ed alla incolumità pubbliche, così come dimostrano, purtroppo, tristi eventi di tal genere verificatisi in questi anni nel nostro Paese (vedasi i casi di Rigopiano e Genova).

Per converso, occorre sottolineare come **nessuno obbligo di risarcimento o di indennizzo**, neppure per gli oneri vivi e documentati sostenuti per la redazione del Progetto, possa essere configurabile, nella fattispecie, a favore di soggetti privati, nel caso di - doverosa - mancata adozione e approvazione della Variante e della conseguente Convenzione urbanistica.

Per concludere, gli scriventi non possono esimersi dall'esprimere doverosa, formale riserva di ogni diritto ed azione nelle competenti ed opportune sedi, nessuna esclusa, ove, pur nella ribadita non creduta ipotesi contraria, la presente diffida restasse ignorata e disattesa.

Distinti saluti.



Per info:

Maurizio Messina 339 8079783
Massimo Sabbatini 380 5424062
Vittorio Sartogo 339 7520737
Pasquale Ruzza 335 5999750
Alfredo Parisi 335 5270968

maurizio.messina@libero.it
massisabba@gmail.com
vittorio.sartogo@tiscali.it
pasquale.ruzza@fastwebnet.it
alfredoparisi@virgilio.it